COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 28.11.1997
COM(97) 674 def.

97/0250 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 97/33/CE sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

La Commissione presenta una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33/CE sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore. La proposta modificata include il solo emendamento approvato dal Parlamento europeo in prima lettura.

1. Introduzione

a) Contesto

Il 1° ottobre 1997 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva (COM(97)480), formalmente trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 3 ottobre 1997.

Il 20 novembre 1997 il Parlamento europeo ha approvato la proposta, introducendovi un emendamento.

b) Campo di applicazione e scopo della proposta

L'obiettivo dell'attuale proposta è di rinforzare le disposizioni esistenti per un equo accesso qualitativo e quantitativo alle risorse di numerazione di tutti gli operatori sul mercato nell'attuale quadro giuridico comunitario delle telecomunicazioni. La disponibilità della portabilità del numero di operatore e della preselezione del vettore renderà più facile ai consumatori scegliere servizi e fornitori di rete alternativi, traendo un diretto vantaggio dalla concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni. Grazie alla possibilità non discriminatoria e di facile uso di scegliere tra i diversi fornitori di servizi di telecomunicazioni offerta agli utenti, la scelta dei consumatori può agire da catalizzatore nel processo per arrivare a servizi di telecomunicazioni di qualità migliore a prezzi più competitivi.

2) Emendamento del PE accolto dalla Commissione

Il Parlamento europeo ha introdotto un solo emendamento, che la Commissione ritiene di poter accogliere.

L'emendamento estende la clausola di differimento (articolo 20, paragrafo 2) della direttiva sull'interconnessione (97/33/CE) grazie alla quale è possibile una certa flessibilità nella data d'introduzione della portabilità del numero qualora gli Stati membri possano dimostrare che impone un carico eccessivo agli operatori interessati. Secondo la clausola, che in base all'emendamento si applicherebbe anche alla preselezione del vettore, solo la Commissione può autorizzare il differimento (per un periodo limitato, sulla base di argomenti obiettivi e tenendo conto "della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario").

3) Conclusione

Conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato la Commissione modifica la proposta iniziale per incorporarvi l'emendamento.

Proposta modificata di

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica la direttiva 97/33/CE sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore

Testo originale	*Testo modificato*
Articolo 1 La direttiva 97/33/CE[1] viene modificata come segue:	**Articolo 1** La direttiva 97/33/CE[2] viene modificata come segue:
1. Il paragrafo 5 dell'articolo 12 viene sostituito da:	1. Il paragrafo 5 dell'articolo 12 viene sostituito da:
"5. Le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano l'introduzione nel più breve tempo possibile della portabilità del numero - grazie alla quale l'utente che ne faccia richiesta potrà conservare il proprio numero nella rete telefonica pubblica fissa di una località determinata, indipendentemente dal fornitore di servizi - e fanno in modo che sia operativa entro il 1° gennaio 2000".	"5. Le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano l'introduzione nel più breve tempo possibile della portabilità del numero - grazie alla quale l'utente che ne faccia richiesta potrà conservare il proprio numero nella rete telefonica pubblica fissa di una località determinata, indipendentemente dal fornitore di servizi - e fanno in modo che sia operativa entro il 1° gennaio 200
2. Dopo il paragrafo 6 dell'articolo 12 viene inserito un nuovo paragrafo:	2. Dopo il paragrafo 6 dell'articolo 12 viene inserito un nuovo paragrafo:
"7. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato I, parte I, e notificati dalle autorità nazionali	"7. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato I, parte I, e notificati dalle autorità nazionali

[1] DIRETTIVA 97/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, del 26.7.97, pag. 32.

[2] DIRETTIVA 97/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, del 26.7.97, pag. 32.

di regolamentazione come detentori di una quota di mercato significativa di offrire ai propri abbonati la possibilità di accedere ai servizi commutati di qualsiasi fornitore collegato di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. A tal fine, entro il 1° gennaio 2000 debbono essere attivate opzioni che permettano all'abbonato di scegliere i servizi con una preselezione permanente ma tale da poter essere modificata prima di ogni chiamata con l'uso di un prefisso abbreviato".

di regolamentazione come detentori di una quota di mercato significativa di offrire ai propri abbonati la possibilità di accedere ai servizi commutati di qualsiasi fornitore collegato di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. A tal fine, entro il 1° gennaio 2000 debbono essere attivate opzioni che permettano all'abbonato di scegliere i servizi con una preselezione permanente ma tale da poter essere modificata prima di ogni chiamata con l'uso di un prefisso abbreviato".

3. Il paragrafo 2 dell'articolo 20 viene sostituito dal seguente:
"2. Il differimento degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 7, può essere richiesto solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi. Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della richiesta di differimento, il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario; essa informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare dello Stato membro interessato giustifichi il differimento".

ISSN 0254-1505

COM(97) 674 def.

DOCUMENTI

IT **08 10 15 16**

N. di catalogo : CB-CO-97-691-IT-C

ISBN 92-78-28766-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo